# REGOLAMENTO (CE) N. 96/95 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 953/94 e che porta a 2 200 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (3),

considerando che il regolamento (CE) n. 953/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2981/94 (9, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 700 000 tonnellate di orzo detenuto dail'organismo d'intervento tedesco; che con una comunicazione in data 5 gennaio 1995 la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 500 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 2 200 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzineti; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 953/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 953/94 è sostituito dal seguente testo:

### Articolo 2

- La gara concerne un quantitativo massimo di 2 200 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.
- Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 2 200 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I. .

## Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 953/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1995.

Per la Commissione Pranz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(°)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (°) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1. (°) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76. (°) GU n. L 21. del 31. 7. 1993, pag. 76.

GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1. GU n. L 108 del 29. 4. 1994, pag. 4

<sup>(9)</sup> GU n. L 315 dell'8. 12. 1994, pag. 4.